



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell'ordine di stipula sul MEPA

R.D.O. n. **6109731** per Affidamento Incarico di Coordinatore alla Sicurezza in

fase di Esecuzione per i lavori di Demolizione del Pontile Chiapparo presso il

Pol Chiapparo di TARANTO. ID 4871. CAPITOLO 8000 CIS TARANTO

Delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020. EE.FF. 2026/2027 - C.E. da creare. CIG.

BBBB821DB3.

A) importo dell'affidamento a base di gara	€	28.188,69
---	----------	------------------

B) dedotto il ribasso offerto del 12,70 %	€	3.579,96
--	----------	-----------------

C) importo offerto al netto del ribasso	€	24.608,73
--	----------	------------------

D) Contributo Inarcassa al 4%	€	984,35
--------------------------------------	----------	---------------

E) Imponibile (C+D)	€	25.593,08
----------------------------	----------	------------------

F) IVA 22%	€	5.630,48
-------------------	----------	-----------------

G) Totale da impegnare (E+F)	€	31.223,56
-------------------------------------	----------	------------------

Aggiudicatario: **INGENIA Srl**

PREMESSO CHE:

- con Determina di Contrarre nr. 08 del 16/02/2026 questa Direzione del Genio per la Marina Militare ha esperito, per l'appalto dei medesimi servizi, una gara con procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, attraverso il portale MEPA, da tenersi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 co.1 del Codice;
- a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil Taranto il

	giorno 10 (dieci) Marzo 2026 come da Verbale nr. 23 e che in data 20	
	(venti) Maggio 2026, con Verbale nr. 45, veniva deliberata ed approvata	
	la proposta di aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed	
	invariabile all'Appaltatore, per un importo complessivo di € 25.593,08	
	(venticinquemilacinquecentonovantatre/08) di cui € 984,35	
	(novecentoottantaquattro/35) per contributo INARCASSA al 4 %, oltre	
	ad € 5.630,48 (cinquemilaseicentotrenta/48) per aliquota I.V.A. al 22%	
	che sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla	
	Legge 190/2014;	
	- si è acquisita dichiarazione sostitutiva, ai fini della comprova del	
	possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti del	
	menzionato Appaltatore, ai sensi dell'art 52 del Codice;	
	- con Atto Dispositivo n. 165 del 27/05/2026 viene impegnata la somma	
	per il predetto incarico e conseguenti oneri;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa che forma parte integrante del presente atto negoziale, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - Oggetto	
	L'appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga	
	ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,	
	con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed	
	incolumità i servizi appaltati e ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte	
	le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Atto nonché nel relativo	

	capitolato, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante e	
	sostanziale.	
	ARTICOLO 2 – Norme regolatrici dell’atto negoziale	
	Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto negoziale sono	
	osservate le norme di seguito elencate:	
	➤ il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di seguito denominato “Codice”;	
	➤ D.lgs 209/2024 del 31 Dicembre 2024 “Correttivo al Codice dei contratti	
	pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”;	
	➤ D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del	
	Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;	
	➤ D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato	
	“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle	
	presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente	
	con le disposizioni del citato Regolamento;	
	➤ D. Lgs. n.81/2008;	
	➤ Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.	
	49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal	
	presente contratto;	
	➤ Decreto 16.09.2022 n.31 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le	
	garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;	
	➤ R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i.	
	➤ D.L. n. 73 del 21/05/2025.	
	ARTICOLO 3 – Ammontare	

	L'ammontare del servizio di cui al presente contratto come riportato nelle	
	premesse e descritto nell'allegato Capitolato prestazionale è di € 25.593,08	
	(venticinquemilacinquecentonovantatre/08) , a seguito del ribasso offerto	
	pari al 12,70 %, comprensivi di € 984,35 (novecentoottantaquattro/35) per	
	contributo INARCASSA al 4 %, oltre ad € 5.630,48	
	(cinquemilaseicentotrenta/48) per aliquota I.V.A. al 22% che sarà versata	
	all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014, tale	
	compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.	
	ARTICOLO 4 – Revisione Prezzi	
	1. Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n.36/2023, si applicano le seguenti	
	clausole di revisione dei prezzi.	
	2. A partire dalla seconda annualità contrattuale gli importi delle spese e degli	
	oneri accessori facenti parte del corrispettivo, così come definito dall'offerta	
	prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati,	
	su istanza motivata dell'affidatario del servizio, soltanto se le variazioni	
	accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all'importo	
	contrattuale originario. Il predetto aggiornamento viene effettuato, a cura del	
	Direttore dell'esecuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice	
	Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei	
	tabacchi (<i>c.d. FOI</i>), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e	
	quello corrispondente al mese ed all'anno di sottoscrizione del contratto ed	
	opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle	
	prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola	
	volta per ciascuna annualità.	

	3. Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) percento,	
	la stazione appaltante procede d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo	
	d'appalto.	
	4. Sulla richiesta dell'affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60	
	(sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della	
	richiesta dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della revisione	
	al medesimo riconosciuta.	
	5. L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma	
	definitiva su ogni rata pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è	
	conguagliabile con gli altri pagamenti.	
	6. Per le variazioni in diminuzione dell'importo contrattuale, si procederà con	
	la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.	
	7. In ogni caso, per le finalità del presente articolo, gli importi delle categorie	
	di progettazione presi a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del	
	servizio posto a base di gara sono fissi e invariabili. Al di fuori delle	
	fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei	
	prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice	
	Civile.	
	ARTICOLO 5 – Consegna, ultimazione, programma di esecuzione,	
	sospensioni e riprese	
	L'art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e l'esecuzione del contratto. La	
	consegna della prestazione avviene ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.14	
	al D.lgs 36/2023.	

	Il Direttore dell'esecuzione del contratto, comunica all'Appaltatore il giorno	
	ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dell'affidamento	
	che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore	
	stesso. Dal giorno successivo alla data di tale verbale decorre il termine utile	
	per il compimento dell'affidamento.	
	Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore	
	dell'esecuzione del contratto fissa una nuova data. La decorrenza del termine	
	contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.	
	Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore	
	dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il	
	contratto e di incamerare la cauzione.	
	La S.V. dovrà affiancare e coadiuvare il Direttore dei lavori durante	
	l'esecuzione degli stessi la cui durata è prevista di giorni 240	
	(duecentoquaranta) , decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del	
	verbale di consegna lavori.	
	ARTICOLO 6 – Penalità	
	In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 126 comma 1 del	
	Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera,	
	imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all'1,5 ‰	
	dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e	
	comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per	
	ritardo è cumulabile con l'eventuale danno da inadempimento.	
	ARTICOLO 7 – Garanzia	
	A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del	

	risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, l'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D-Lgs 36/2023, ha	
	presentato polizza fidejussoria definitiva di € 1.230,44	
	(milleduecentotrenta/44) rilasciata dalla REVO INSURANCE avente n.	
	2286787 , redatta in conformità all'art. 117 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.	
	Quest'ultima, è calcolata ai sensi dell'art. 53 comma 4 in applicazione	
	dell'art. 117 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, sul ribasso percentuale offerto	
	pari al 12,70 % .	
	Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs.	
	36/2023 ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e	
	deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.	
	1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a	
	semplice richiesta scritta della stazione appaltante.	
	La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite	
	all'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, nel limite massimo dell'80 per	
	cento dell'iniziale importo garantito. In caso di inosservanza delle condizioni	
	contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto,	
	l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva	
	come sopra costituita e la ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla.	
	ARTICOLO 8 – Assicurazione per danni di esecuzione	
	In conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 comma 4 del D.M nr. 193 del	
	16/09/2022 del MISE, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni	
	della presente e del risarcimento dei danni conseguenti, l'appaltatore, ha	

	presentato polizza assicurativa professionale nr. IPF0023431 , rilasciata dalla	
	compagnia di assicurazione AIG EUROPE in data 25/10/2025.	
	Tale polizza esplicita la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o	
	omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico	
	dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o	
	nuovi costi	
	ARTICOLO 9 - Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione	
	La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni	
	indicate nel Capitolato del servizio, composto da n. 39 facciate di fogli, che	
	sottoscritto per accettazione, costituisce parte integrante del presente Atto	
	Negoziale.	
	ARTICOLO 10: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore	
	1. Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v)	
	dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni	
	su aspetti tecnici e le riserve. 2. Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario	
	comunicano al DEC le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono	
	influire sulla prestazione del servizio; il DEC convoca le parti entro quindici	
	giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della	
	questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del DEC è	
	comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto	
	di iscriverne riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla. 3. Se le	
	contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in	
	contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze	
	contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo	

	caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da	
	presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del	
	ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale	
	si intendono definitivamente accettate. 4. L'affidatario, il suo rappresentante,	
	oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al DEC con le	
	eventuali osservazioni dell'affidatario.	
	ARTICOLO 11 - Eccezioni e riserve dell'Esecutore	
	1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con	
	le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di	
	decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese	
	relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile. 2.	
	L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di	
	appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7	
	dell'allegato II.14 al codice. 3. Il direttore dell'esecuzione, a seguito	
	dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto	
	idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le	
	sue motivate deduzioni.	
	ARTICOLO 12 – Anticipazione	
	Ai sensi dell'art. 33 comma 1-bis dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, può	
	essere prevista l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo	
	contrattuale.	
	Ai sensi dell'art. 125 co. 1 del Codice, qualora previsto, è calcolato l'importo	
	dell'anticipazione fino al 10% del valore del contratto, dietro esplicita	
	richiesta dell'appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio	

	dell'attività accertati dal responsabile del procedimento. L'erogazione	
	dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'operatore	
	economico, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all'anticipazione	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	
	recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attività.	
	L'anticipazione, verrà recuperata mediante detrazione in occasione	
	dell'emissione del pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto	
	non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla	
	Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate;	
	ARTICOLO 13 - Pagamenti	
	Il pagamento della prestazione avverrà in unica soluzione entro 30 gg	
	dall'emissione della fattura, da cui detrarre l'eventuale anticipazione	
	corrisposta, mediante ordine di pagare con mandato informatico tratto sulla	
	competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati a codesta	
	società con accredito su un conto dedicato alle commesse pubbliche nel	
	rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010, detratte le eventuali penalità di cui	
	l'affidatario si sia reso passibile successivamente:	
	Al Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del	
	d.lgs. 36/2023;	
	alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del	
	Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della	
	Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT , previa e	
	successiva a nostra comunicazione;	
	all'acquisizione d'ufficio del documento della regolarità contributiva nei	

	riguardi dei propri dipendenti eventualmente assunti (D.U.R.C.) e della	
	propria regolarità contributiva (INARCASSA o altri enti previdenziali);	
	all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei	
	riguardi dell'Erario.	
	Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,	
	comunicando gli estremi del c.c. bancario a questa stazione appaltante.	
	Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia	
	– della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla	
	legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti	
	di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in	
	essere il codice identificativo di gara ossia CIG ed eventuale CUP. Il	
	professionista provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati	
	trasmessi. Il professionista dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare	
	da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.	
	Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta	
	garanzia, il termine di 30 (trenta) giorni decorre dalla presentazione della	
	stessa.	
	Il pagamento della prestazione non costituisce presunzione di accettazione	
	dell'opera ai sensi dell'art. 1666, co. 2 C.C..	
	Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante	

	dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle	
	successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.	
	Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,	
	l’eventuale anticipazione e/o la rata di saldo non potranno essere liquidati	
	prima di febbraio. Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da	
	dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di	
	febbraio.	
	ARTICOLO 14 – Ritardi nei pagamenti	
	In caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla data dell’accredimento a	
	questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto	
	ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione	
	appaltante, spettano all’appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute,	
	fino alla data di emissione dell’ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60	
	giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di	
	emissione dell’ordine, spettano all’appaltatore gli interessi moratori. Tali	
	interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo	
	comma, del Codice Civile. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto	
	di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore.	
	ARTICOLO 15 – Subappalto	
	Poiché l’Appaltatore non ha presentato apposita istanza in sede di	
	presentazione dell’offerta, l’istituto del subappalto non trova applicazione	
	nell’esecuzione della prestazione di cui al presente Atto Negoziale.	
	ARTICOLO 16 – Controversie	
	Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente atto negoziale è	

	escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice, mentre si	
	applica l'art. 25 del Codice di procedura civile.	
	ARTICOLO 17 – Tutela del segreto militare	
	E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in	
	particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre	
	o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle	
	opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di	
	cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione	
	appaltante. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua	
	organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia	
	scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,	
	dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.	
	ARTICOLO 18 – Imposta sul valore aggiunto	
	L'I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad € 5.630,48	
	(cinquemilaseicentotrenta/48) , sarà versata all'Erario da questa stazione	
	appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.;	
	Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.	
	Il numero di C.F./P.IVA dell'appaltatore è: 02268750615;	
	Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731.	
	ARTICOLO 19 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e	
	patto di integrità	
	L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori	
	operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui	
	al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62	

	del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua	
	spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente	
	atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di	
	condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del	
	presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.	
	All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia	
	informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato	
	con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui	
	all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al	
	disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono	
	integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.	
	ARTICOLO 20 – Elezione di domicilio	
	A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio	
	legale in Via Del Tintoretto, 13 – 74020 San Giorgio Jonico (TA) telefono	
	347 3339439 indirizzo PEC in.geniasrl@pec.it , ove saranno notificati tutti gli	
	atti necessari per l'esecuzione.	
	ARTICOLO 21 – Registrazione	
	Giusta quanto disposto dall'art. 2 dell'Allegato I.4 al Codice, l'imposta è	
	determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo	
	previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente	
	stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000	
	euro.	
	Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986 , n. 131 , art. 5 comma 2 , il presente atto	
	negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.	

	ARTICOLO 22 – Spese contrattuali	
	Le spese di bollo, di copia, per la eventuale registrazione fiscale e tutte le altre	
	inerenti il presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore in conformità con	
	quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°	
	2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.	
	ARTICOLO 23 – Documenti facenti parte del contratto	
	Costituiscono parti integranti del presente contratto:	
	- il Capitolato del servizio.	
	ARTICOLO 24 – Trattamento dati personali	
	L’appaltatore autorizza l’amministrazione al trattamento dei dati personali	
	inerente all’attività esecutiva inerente al presente atto negoziale, ai sensi del	
	D.Lgs. 196/2003.	
	ARTICOLO 25 – Recesso dell’Amministrazione	
	La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal	
	contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice. Fermo restando	
	quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 –ter e 92, comma 4 del D.Lgs.	
	06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in	
	qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni	
	relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili	
	esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o	
	delle forniture non eseguite.	
	ARTICOLO 26 – Efficacia	
	Il presente affidamento ha efficacia per l’appaltatore e per questa	
	Amministrazione a partire dalla data dell’Ordine di Stipula sulla piattaforma	

[illegible]